

**336. Legge 5 marzo 2001 n. 57. Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 20 marzo 2001 n. 66, ed è entrata in vigore il 4 aprile 2001.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**11. Abuso di dipendenza economica.** – 1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è sostituito dal seguente:

“3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.”

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è aggiunto il seguente:

“3bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procede alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso.”

3. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate.

2ter. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità.

2quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma 2bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.

2quinqies. Nei casi di cui ai commi 2bis, 2ter e 2quater, l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.

2sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2ter, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni”.

4. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al secondo periodo, le parole: “in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento” sono sostituite dalle seguenti: “fino al dieci per cento”, e le parole: “relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante” sono soppresse.

(omissis)